



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 11069/I/CPGT

delibera n. 1150/2023

Il Consiglio nella seduta del 26.09.2023, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere A. GAETANI;

vista la nota acquisita al Prot. informatico n. 11069 del 31/08/2023 con la quale il Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria**, dott. Alberto CARDINO, in considerazione sia della carenza di giudici tributari in organico nella sezione terza sia dell'imminente scadenza dell'applicazione esterna del dott. **Pasquale VOLINO**, chiede la predisposizione di un apposito interpello nazionale per provvedere all'assegnazione di n. **2 giudici tributari**, al fine di garantire la regolare costituzione dei collegi, nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale;

tenuto conto che, nella richiesta di interpello, il Presidente della Corte precisa che:

- in data 10/01/2023, la CGT di secondo grado della Liguria espletava un interpello interno, ad esito del quale i giudici in servizio non manifestavano la propria disponibilità a sopperire alle scoperture di organico;
- con Delibera n. 1024 del 25/07/2023, il Consiglio, in esito ad interpello nazionale per l'applicazione in via non esclusiva di n. 3 giudici tributari presso la CGT di secondo grado della Liguria, disponeva l'applicazione temporanea presso tale Corte di n. 2 GT, sulla base delle uniche due candidature pervenute (GGTT dott.ri **BERTOLO Roberto** e **CARIDI Franco**);

considerato che le tabelle allegate alla **Risoluzione n. 4 del 06/12/2022** prevedono che alla **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria** per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi sono previste n. 4 sezioni con n. 4 PC/PS, n. 4 VPS e n. 16 G;

rilevato che:

- su richiesta del PC della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, con Delibera n. 869 del 07/06/2022, questo Consiglio bandiva un "*interpello in sede nazionale, presso la Commissione Tributaria Regionale della Liguria per la copertura di n. 1 posto di Vice Presidente di Sezione e n. 2 posti di Giudice, per l'applicazione temporanea non esclusiva, per il periodo di 6 mesi prorogabili fino a 12*", al quale aderiva il VPS della CGT di primo grado di Milano, dott. **BOLOGNESI Mauro**, presentando domanda anche per la carica di giudice tributario;
- ad esito di tale interpello, con Delibera n. 1311/2022 del 27/09/2022, il summenzionato dott. **BOLOGNESI M.** non veniva applicato;
- con Delibera n. 1465 del 25/10/2022, questo Consiglio, nel disporre lo scorrimento della graduatoria di cui alla Delibera n. 1311/2022, applicava il dott. **BOLOGNESI M.**, in via



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

non esclusiva e per la carica di giudice presso la prima sezione della CGT di secondo grado della Liguria, a decorrere dal 07/11/2022, fissando, **per mero errore materiale**, la durata di tale applicazione in 12 mesi, anziché 6 prorogabili fino a 12, come previsto dall'originario testo del richiamato bando di interpello; pertanto, l'applicazione del dott. **BOLOGNESI M.** sarebbe dovuta scadere in data 06/05/2023;

- con nota prot. n. 4899 dell'11/04/2023, il PC della CGT di secondo grado della Liguria chiedeva la “*proroga delle 2 applicazioni esterne del Dott. Volino (in scadenza il 16/04/2023) e del Dott. Bolognesi (in scadenza il 06/11/2023) a tutto il 2023*”, concessa da questo Consiglio, con Delibera n. 508 del 12/04/2023;
- in conseguenza di quanto richiamato in ordine alla durata della prima applicazione del BOLOGNESI M. come GT presso la CGT di secondo grado della Liguria, al netto della proroga concessa, **essa scadrà, dunque, in data 06/11/2023**;

considerato quanto segnalato dal Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria** richiedente, nonché la vacanza di giudici tributari in servizio, anche in vista delle applicazioni che si apprestano a cessare (**VOLINO P.** e **BOLOGNESI M.**), ragioni per cui risulta ammissibile l'interpello per l'applicazione presso tale sede con estensione a n. 3 giudici tributari;

vista la risoluzione **n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92 ;

DELIBERA

di informare il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria che l'applicazione del dott. **BOLOGNESI Mauro** cessa la propria efficacia in data **06/11/2023**;

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, **per l'applicazione temporanea non esclusiva di n. 3 giudici tributari presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria** per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore, a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022, o al cessare delle necessità per le quali viene bandito il presente interpello;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) le applicazioni sono riservate ai componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** di grado diverso da quello della **Corte di Giustizia Tributaria** di applicazione, purché provenienti da altre Regioni.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

In ogni caso, il candidato proveniente da grado diverso potrà partecipare **unicamente se in possesso di uno dei requisiti per la nomina nell'incarico richiesto presso una Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado** di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 5 del D.Lgs. 545/92, indicando nell'istanza la lettera del detto art. 5 cui corrispondono i requisiti posseduti.

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

c) il possesso di **medesima qualifica** dell'incarico da coprire;

d) la **maggiore anzianità di servizio** nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016, come individuata dalla posizione nel Ruolo unico nazionale vigente;

e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della **maggiore età anagrafica**.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, redatta **unicamente** sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, **completa di tutte le dichiarazioni ivi previste**.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocimento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della sede di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere** anche:

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della **Corte di Giustizia Tributaria**.
- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;
- d) *la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.*

In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti, comprendendo in tale fattispecie anche il deposito tardivo di almeno il 70% delle sentenze e la mancata adesione ad interPELLI interni negli ultimi sei mesi, secondo quanto riportato alle precedenti lettere b), c) o d), ad eccezione del caso in cui il candidato risulti già applicato ad almeno un'altra sezione oltre quella di titolarità.

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria** di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.
- 6) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le **Corti di Giustizia Tributaria**, viene **bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.

- 7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 8) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle **Corti di Giustizia Tributaria** provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:
INTERPELLO per applicazioni alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria
- 9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle **Corti di Giustizia Tributaria** di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**.

Si comunicano ai **Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado**.

IL PRESIDENTE

Firmatario1